



# Regolamento sugli accantonamenti Vita Classic

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

# Regolamento sugli accantonamenti

## Edizione 1/2020/2021

### 1 Obiettivo

Questo regolamento stabilisce le norme per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione ai sensi dell'art. 48e OPP 2. In esso si tiene conto delle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e si rispetta il principio della continuità. Si tiene inoltre in considerazione la direttiva n. 2 (DTA 2) della camera degli esperti di casse pensioni (Schweizerische Kammer der Pensioskassen-Experten / Chambre suisse des experts en caisses de pensions).

Il presente regolamento tratta esclusivamente degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione che devono essere costituiti a livello di fondazione collettiva a fronte di un corrispondente fabbisogno. Eventuali accantonamenti e riserve a livello di casse di previdenza affiliate non sono oggetto del presente regolamento.

### 2 Definizioni

Per garantire gli obblighi della Fondazione, **i capitali di previdenza e gli accantonamenti** sono determinati in base a calcoli attuariali e riportati sul passivo del bilancio.

I **capitali di previdenza** corrispondono alla somma dei diritti individuali degli assicurati attivi e di eventuali beneficiari di rendita. Gli **accantonamenti tecnici** si riferiscono ai capitali di previdenza e al loro finanziamento, gli **accantonamenti non tecnici** agli obblighi che non hanno a che fare direttamente con l'adempimento degli obblighi previdenziali.

Le **riserve di fluttuazione di valore** sono costituite per i rischi specifici di mercato alla base degli investimenti patrimoniali (inclusi immobili), al fine di supportare il costante adempimento delle promesse di prestazione. Nel calcolo del grado di copertura conformemente all'art. 44 OPP 2, esse non vengono attribuite al capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale. Per quanto

concerne l'obiettivo delle riserve di fluttuazione di valore si rimanda al regolamento di investimento.

### 3 Principi attuariali

Attualmente la Fondazione collettiva Vita è assicurata in modo congruente per i rischi decesso e invalidità. I beneficiari di rendita di vecchiaia sono gestiti autonomamente presso la Fondazione collettiva Vita. Sono quindi necessarie basi biometriche per accantonamenti.

#### *Tasso d'interesse tecnico*

Il tasso d'interesse tecnico viene determinato in modo tale che sul lungo periodo si attesti con un margine adeguato al di sotto del rendimento patrimoniale effettivo e possa essere mantenuto per un periodo di tempo piuttosto lungo. A tale proposito si tiene conto anche di considerazioni economiche e i rendimenti effettivi ottenuti (e le variazioni di valore) sono confrontati con le ipotesi.

#### *Basi attuali*

Si utilizzano le basi biometriche LPP 2020 (tavola generazionale). Il tasso d'interesse tecnico ammonta all'1,50% dal 31 dicembre 2020. Se è stato utilizzato per il calcolo degli accantonamenti, esso viene indicato nell'allegato al reporting annuale.

### 4 Accantonamenti

#### 4.1 Tipi di accantonamenti

Sulla base delle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e della Direttiva 2 (DTA 2) della camera degli esperti di casse pensioni (Schweizerische Kammer der Pensioskassen-Experten / Chambre suisse des experts en caisses de pensions), nel reporting annuale vengono riportati o se necessario previsti i seguenti impegni attuariali:

- A. Capitale di previdenza degli assicurati attivi
- B. Capitale di previdenza dei beneficiari di rendita

#### – C. Accantonamenti tecnici

Accantonamento per la prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP Accantonamento per l'aliquota di conversione (perdite di pensionamento)

#### – D. Accantonamenti non tecnici

Impegni non tecnici (ad es. rischio di processo)

Il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici, se necessario, vengono calcolati annualmente in base al metodo statico dagli esperti per la previdenza professionale.

#### 4.2 Capitale di previdenza degli assicurati attivi

Il capitale di previdenza corrisponde alla somma degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi alla data di chiusura del bilancio.

#### 4.3 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendita

Il capitale di previdenza (chiamato anche riserva matematica) corrisponde al valore attuale delle rendite correnti e in aspettativa.

#### 4.4 Accantonamento per la prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP

L'accantonamento per la prestazione di libero passaggio come da art. 17 LFLP serve per il finanziamento delle perdite di uscita che possono emergere per la Fondazione collettiva Vita nel caso in cui la prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 17 LFLP sia maggiore dell'avere di vecchiaia disponibile.

Questo accantonamento va costituito qualora la Fondazione collettiva Vita per un determinato periodo di tempo remunererà l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio a un tasso inferiore al tasso d'interesse minimo LPP con conseguente considerevole aumento delle spese per perdite di uscita.

#### 4.5 Accantonamento per perdite di pensionamento

Se le prestazioni regolamentari in caso di pensionamento sono troppo alte rispetto alle basi tecniche della Fondazione, tenendo conto del suo finanziamento, si determinano perdite di pensionamento. L'ammontare degli accantonamenti deve essere calcolato annualmente dagli esperti per la previdenza professionale secondo i principi seguenti:

- Nel calcolo sono considerati tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite di invalidità dai 58 anni di età.
- Le prestazioni di vecchiaia vengono stimate in base all'età pensionabile ordinaria e agli utili/perdite generati dal passaggio al percepimento della rendita di vecchiaia, tenendo in considerazione il comportamento di pensionamento (quota opzione per il capitale) e le prestazioni minime di legge. L'importo così ottenuto viene scontato il giorno di calcolo al tasso d'interesse tecnico.
- Si parte dal presupposto che il 40% delle prestazioni venga percepito come pagamento sotto forma di capitale una tantum. L'esperto in materia di previdenza professionale ha la possibilità di adeguare tale ipotesi ai valori empirici effettivi.
- Durante il calcolo si tiene conto di una futura riduzione dell'aliquota di conversione.

Se dai calcoli emergono perdite sostanziali, questa perdita viene rinviata a bilancio.

Disposizione transitoria: il calcolo delle perdite di pensionamento viene effettuato per la prima volta al 31 dicembre 2018 dai 58 anni di età. L'accumulo degli ulteriori accantonamenti necessari può avvenire in un periodo di cinque anni.

#### 4.6 Vecchio modello di remunerazione (disposizione transitoria al più tardi fino al 31 dicembre 2022)

Disposizione transitoria: al 31 dicembre 2017 la Fondazione ha costituito l'ultima riserva d'interessi annuale dalla quale, in base alle disposizioni di seguito riportate, vengono concesse remunerazioni aggiuntive a tutte le casse di previdenza aventi diritto.

##### 4.6.1 Utilizzo delle riserve d'interessi

Le riserve d'interessi esistenti costituite in anni precedenti continueranno a essere utilizzate per la remunerazione aggiuntiva dell'aver di vecchiaia. A tale proposito vale quanto segue:

- Ogni riserva d'interessi annua, immediatamente dopo la costituzione, viene suddivisa in cinque tranches di interessi di uguale grandezza. Nei cinque anni civili successivi le singole tranches di interessi vengono utilizzate per il finanziamento della remunerazione aggiuntiva, per la prima volta nell'anno civile successivo alla costituzione della riserva d'interessi annua.
- Le riserve d'interessi vengono ridotte annualmente delle singole tranches di interessi. La riduzione delle riserve d'interessi durante l'anno civile avviene pro rata temporis.
- L'aliquota della remunerazione aggiuntiva viene calcolata di volta in volta per un intero anno civile e corrisponde alla singola tranche di interessi, divisa per la somma dell'aver di vecchiaia determinante. L'aliquota (interesse complessivo per cassa di previdenza) viene arrotondata allo 0,05%, pubblicata sul sito Internet della Fondazione e comunicata anticipatamente agli assicurati.
- La remunerazione aggiuntiva viene garantita a tutti gli assicurati attivi in tutte le casse di previdenza aventi diritto. Viene accreditata all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio pro rata temporis.

Si intendono determinanti, con riferimento al 31 ottobre precedente, gli averi di vecchiaia di tutti gli assicurati attivi delle casse di previdenza aventi diritto. Le casse di previdenza aventi diritto sono quelle che alla costituzione della riserva d'interessi annua erano affiliate alla Fondazione da almeno un anno e che all'inizio della remunerazione aggiuntiva (1° gennaio) non hanno ancora lasciato la Fondazione.

##### 4.6.2 Riduzione o liquidazione delle riserve d'interessi in caso di sottocopertura

In caso di sottocopertura della Fondazione, le riserve d'interessi vengono ridotte o liquidate nella misura necessaria per riacquisire un grado di copertura del 100%. La riduzione o la liquidazione delle riserve d'interessi annue avviene

in sequenza cronologica inversa (principio last-in-first-out). Se una riserva d'interessi viene ridotta o liquidata, questo comporta la riduzione o la liquidazione delle tranches di interessi future connesse. La riduzione o la liquidazione di una tranche di interessi comporta la riduzione o l'eliminazione delle remunerazioni aggiuntive future connesse.

Il grado di copertura della Fondazione viene determinato regolarmente e, se necessario, portato due volte all'anno al 100% tramite riduzione o liquidazione delle riserve d'interessi, ossia:

- Riduzione o liquidazione prospettica: se al 31 ottobre la Fondazione è in una situazione di sottocopertura, le riserve d'interessi annue vengono ridotte o liquidate nella misura necessaria al 31 dicembre successivo.
- Riduzione o liquidazione retrospettiva: se al 31 dicembre la Fondazione è in una situazione di sottocopertura, le riserve d'interessi a tale data vengono ridotte o liquidate nella misura necessaria.
- Non sono soggette a riduzione o liquidazione retrospettiva le quote delle diverse riserve d'interessi che sono necessarie al finanziamento della remunerazione aggiuntiva nell'anno civile successivo. La riduzione o la liquidazione retrospettiva delle riserve d'interessi non ha dunque alcuna influenza sulle aliquote già comunicate per la remunerazione aggiuntiva (che rimangono invariate).

##### 4.6.3 Diritto a riserve d'interessi in caso di uscita individuale

In caso di uscita individuale dalla Fondazione, non sussiste alcun diritto proporzionale alle riserve d'interessi della Fondazione.

##### 4.6.4 Diritto alle riserve d'interessi in caso di risoluzione del contratto di adesione

In linea di principio, in caso di risoluzione di un contratto di adesione non sussiste alcun diritto proporzionale alle riserve d'interessi. Restano salve disposizioni divergenti del regolamento sulla liquidazione parziale. Un'eventuale ripartizione delle riserve d'interessi comporta la riduzione o la liquidazione delle tranches d'interessi future connesse.

Per il calcolo del peggioramento relativo del grado di copertura o della lacuna di copertura, in caso di riduzione o liquidazione retrospettiva delle riserve d'interessi, sono determinanti i seguenti gradi di copertura:

- all'inizio del contratto di adesione: il grado di copertura in seguito a una riduzione o liquidazione retrospettiva delle riserve d'interessi;
- allo scioglimento del contratto di adesione: il grado di copertura antecedente a una riduzione o liquidazione retrospettiva delle riserve d'interessi.

#### **4.6.5 Remunerazione dell' avere minimo LPP**

Indipendentemente dalle disposizioni relative alla riserva d'interessi, l' avere di vecchiaia minimo previsto dalla legge ai sensi della LPP viene remunerato in ogni caso con l' interesse minimo LPP.

#### **4.7 Accantonamenti non tecnici**

Il Consiglio di fondazione può costituire riserve per impegni eventuali della Fondazione (in particolare per controversie in sospeso).

## **5 Competenze e modifiche**

Se nel bilancio della Fondazione collettiva Vita devono essere effettuati accantonamenti tecnici o riserve di fluttuazione diversi da quelli di cui sopra, il Consiglio di fondazione, su consiglio dell' esperto per la previdenza professionale, delibera quali principi attuariali verranno utilizzati.

L' esperto in materia di previdenza professionale verifica poi periodicamente l' idoneità dei principi attuariali utilizzati sulla base dell' effettivo degli assicurati e del relativo andamento e propone al Consiglio di fondazione eventuali adeguamenti.

## **6 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo il 31 dicembre 2020.

Esso sostituisce il regolamento sugli accantonamenti del 10 marzo 2020, in vigore dal 31 dicembre 2019.

Può essere modificato in qualsiasi momento da parte del Consiglio di fondazione.

Zurigo, 9 marzo 2021

Fondazione collettiva Vita

Il Consiglio di fondazione

**In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.**